

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1791

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOSSI, AIMONE PRINA, ANGHINONI, ARRIGHINI, ASQUINI, MAURIZIO BALOCCHI, BAMPO, BERTOTTI, BONATO, BORGHEZIO, BRAMBILLA, CALDEROLI, CASTELLANETA, CASTELLI, COMINO, CONCA, DOSI, FARASSINO, FLEGO, FORMENTI, FORMENTINI, FRAGASSI, FRONTINI, GNUTTI, ALDA GRASSI, LATRONICO, LAZZATI, LEONI ORSENIGO, MAGISTRONI, MAGNABOSCO, ANTONIO MAGRI, GIANMARCO MANCINI, MARONI, MATTEJA, MAZZETTO, MEO ZILIO, METRI, MICHIELON, NEGRI, ONGARO, OSTINELLI, PADOVAN, PERABONI, PETRINI, PIOLI, PIVETTI, POLLI, PROVERA, ROCCHETTA, LUIGI ROSSI, MARIA CRISTINA ROSSI, ORESTE ROSSI, SARTORI, TERZI, VISENTIN**

Norme per la cooperazione dell'Italia con i Paesi  
in via di sviluppo

*Presentata il 28 ottobre 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come tutti sappiamo, infinite sono le cause che determinano le condizioni di sottosviluppo e di miseria.

Tra le più gravi vi è quella dell'uso distorto degli aiuti che i paesi ricchi danno a quelli poveri. Attraverso la cosiddetta « cooperazione con i Paesi in via di sviluppo », il nostro paese ha contribuito negli ultimi decenni al peggioramento economico, sociale e politico di molte regioni povere del mondo. Serva per tutti l'esempio della Somalia, dell'Eritrea e de-

gli altri Paesi che da sempre sono beneficiari prioritari dei nostri aiuti. In dieci anni abbiamo « donato » alle nostre ex colonie oltre trentamila miliardi di lire. Risultati: nessuno.

E non poteva essere altrimenti, dal momento che nella realtà dei fatti la nostra « cooperazione » con questi altri Paesi poveri del mondo ha avuto come unico scopo la gestione di ingenti somme di denaro pubblico e l'allargamento degli interessi economico-commerciali e politici dei gruppi al potere.

Di esempi, cari colleghi, di ciò che sto dicendo sono pieni i rapporti della Corte dei Conti — da sempre indaffarata a indagare sulla illiceità di gestione dei fondi di aiuto le relazioni sull'attività di cooperazione dello stesso Ministero degli affari esteri che non sa più come giustificare al Parlamento l'abuso di queste pratiche nonché i verbali di denuncia giacenti presso le varie magistrature.

D'altro canto, la pratica lobbistica della gestione dei fondi di aiuto è riscontrabile nella stessa legge che regola i rapporti di cooperazione (legge 26 febbraio 1987, n. 49) che noi deputati appartenenti alla Lega Nord intendiamo cambiare radicalmente.

Formalmente la legge in vigore parte con forti propositi umanitari e altruistici. Nel trasferimento nella pratica tali propositi diventano spazi, occasioni:

— per sostenere la penetrazione commerciale dei grandi gruppi industriali e di alcuni settori;

— per soccorrere finanziariamente le imprese di Stato in crisi;

— per sopperire alla mancanza di una linea strategica di penetrazione economica nazionale e, più in generale, di una politica economica e commerciale verso questi paesi.

Che senso avrebbe, detto in altre parole, utilizzare la maggior parte degli stanziamenti di cooperazione (che, ricordiamolo, ammontano a circa sedicimila miliardi per il triennio in corso) per la concessione di crediti non vincolati alla garanzia del pagamento? Questo è il sussidio all'*export*. E cosa vuol intendere l'articolo 7 sulla « promozione delle società miste »? Che gli interessi economici dell'Italia dall'Est fino al Sud del mondo saranno regolati attraverso azioni di « aiuto pubblico allo sviluppo dei poveri » piuttosto

che chiare politiche di collaborazione industriale? Se questo è l'obiettivo, la politica italiana di cooperazione è in controtendenza non soltanto con i principi declamati nella legge in vigore, ma anche rispetto alla politica comunitaria nel settore della cooperazione.

Vogliamo essere coerenti con i principi enunciati nei Trattati di Lomè, di Roma e di Maastricht in tema di aiuti ai Paesi più sottosviluppati rispetto al nostro? Bene. Incominciamo a distinguere, come fanno tutti gli altri Paesi della Comunità europea, tra « cooperazione di aiuto allo sviluppo », « cooperazione economica » e « cooperazione umanitaria ».

Questa diversificazione si impone soprattutto verso quelle nuove realtà in cui dovranno andare ad inserirsi i nostri processi di integrazione regionale. Non possiamo continuare a far passare per aiuti, interessi economici e politici come quelli che si sono « stipulati » con l'Argentina, dove con gli aiuti pubblici allo sviluppo sono stati stanziati circa seimila miliardi per far partecipare le imprese italiane, soprattutto quelle imprese di Stato in crisi che in Italia non possono essere privatizzate, al processo di privatizzazione e quindi di risanamento delle imprese pubbliche argentine.

Come si vede, è urgente scindere il legame strutturale tra la politica economica estera del nostro Paese e gli aiuti pubblici allo sviluppo, per i motivi che si sono appena accennati, ma, soprattutto, per quelli che la Lega Nord ritiene prioritari ai fini dell'aiuto ai Paesi e alle popolazioni più povere del mondo.

A tal fine, la legge che noi proponiamo intende in primo luogo superare « la filosofia » mercantilistica degli aiuti destinando gli stessi aiuti allo sviluppo e alle emergenze, e in seconda istanza consentire l'azione propedeutica verso normative e leggi più trasparenti e risolutive del problema aiuti.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1

*(Finalità)*

1. La cooperazione allo sviluppo è finalizzata alla crescita economica, sociale e culturale delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo nonché al potenziamento delle loro capacità produttive, nel rispetto e secondo i principi sanciti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-ACP. Essa è finalizzata inoltre al soddisfacimento dei bisogni primari e, in primo luogo, alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia.

2. Nell'attività di cui alla presente legge lo Stato e i soggetti pubblici e privati partecipanti si uniformano all'obiettivo di garantire in via prioritaria il sostegno al miglioramento delle condizioni di vita degli strati più poveri delle popolazioni interessate. Rientrano in tale attività gli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni.

3. Lo Stato, attraverso gli organi previsti dalla presente legge, attua direttamente o partecipa alle iniziative internazionali volte a fornire aiuti immediati di emergenza nelle aree geografiche ove si registrano situazioni di grave sottoalimentazione e carestie, al fine di soddisfare i bisogni primari delle popolazioni, in previsione della rimozione delle cause che hanno determinato tali condizioni.

4. Lo Stato e i soggetti pubblici e privati di cui alla presente legge promuovono

sono le attività di cooperazione allo sviluppo:

a) nel rispetto delle risoluzioni degli organismi internazionali preposti a tale scopo;

b) mediante interventi puntuali e progetti specifici su scala locale e regionale del Paese ricettore ove siano stabilite le condizioni necessarie e sufficienti delle infrastrutture e delle risorse impegnate e i tempi di realizzazione;

c) attuando il relativo controllo dei risultati conseguiti sulla base della progressiva integrazione del paese oggetto dell'intervento nel contesto economico mondiale.

5. A parità di bisogno, per la scelta dell'intervento o del progetto, si deve tenere conto del livello di sviluppo democratico degli ordinamenti istituzionali, sociali ed economici del Paese ricettore, salvo il caso degli interventi urgenti di cui al comma 2 e degli interventi volti alla formazione, allo sviluppo e al miglioramento delle stesse istituzioni locali.

6. Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare.

#### ART. 2.

*(Attività di cooperazione).*

1. L'attività di cooperazione allo sviluppo avviene attraverso stanziamenti a fondo perduto e con crediti a tasso agevolato. Essa può essere svolta sul piano bilaterale, multilaterale e multibilaterale.

2. Nell'attività di cooperazione rientrano:

a) l'elaborazione di studi e di progetti da realizzarsi in un'ottica di programmazione a medio e lungo termine;

b) la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, nonché la realizzazione di progetti di sviluppo integrati;

c) la partecipazione all'attività e al capitale di organismi, banche e fondi internazionali impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonché nelle attività di cooperazione allo sviluppo della Comunità economica europea;

d) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrativa e di gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;

e) la formazione professionale di soggetti appartenenti ai Paesi in via di sviluppo, da attuarsi *in loco* e in Italia;

f) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei Paesi in via di sviluppo;

g) l'attuazione di interventi specifici per il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;

h) l'adozione di programmi di riconversione agricola anche per ostacolare la produzione della droga nei Paesi in via di sviluppo;

i) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;

l) la realizzazione di interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo;

m) l'adozione di strumenti e interventi, anche di natura finanziaria, che favoriscano gli scambi tra i Paesi in via di sviluppo, la stabilizzazione dei mercati regionali e interni e la riduzione dell'indebitamento, in armonia con i programmi e l'azione della Comunità economica europea;

n) il sostegno a programmi di informazione e comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popola-

zioni ai processi di democrazia e sviluppo dei paesi beneficiari.

3. Le attività di cui al presente articolo possono essere attuate utilizzando le agenzie regionali per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 5.

4. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, nonché tutti gli organismi pubblici e privati che a vario titolo e grado contribuiscono agli stanziamenti destinati alla realizzazione di tali attività partecipano al piano di proposte elaborato in sede centrale dalla Federazione delle agenzie per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 4.

#### ART. 3.

*(Competenze dal Ministro del tesoro).*

1. Il Ministro del tesoro, in conformità con il piano di proposte elaborato dalla Federazione delle agenzie per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 4, d'intesa con i Ministri degli affari esteri e del bilancio e della programmazione economica cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale, e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi nonché la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto ai Paesi in via di sviluppo.

2. I compiti di cui al comma 1 possono essere svolti dalle regioni e dagli enti locali in conformità a quanto previsto dai rispettivi statuti e compatibilmente con le risorse economiche a loro disposizione.

#### ART. 4.

*(Federazione delle agenzie per la cooperazione allo sviluppo).*

1. Per la determinazione degli indirizzi di cooperazione espressi nei precedenti articoli, è istituita la Federazione delle agenzie per la cooperazione allo sviluppo con compiti di promozione, elaborazione e

coordinamento dell'attività di cooperazione delle regioni e delle istituzioni pubbliche e private.

2. La Federazione delle agenzie per la cooperazione allo sviluppo è presieduta dal Ministro degli affari esteri ed è diretta da un comitato all'uopo costituito e formato da rappresentanti delle agenzie regionali di cui all'articolo 5 e degli organismi privati che concorrono alla formazione degli stanziamenti di cooperazione, nonché dai rappresentanti delle varie realtà produttive e sociali delle regioni.

3. Tutte le iniziative di cooperazione ammesse al benefici della presente legge devono essere espressione di richieste formulate dai Paesi in via di sviluppo e devono essere compatibili con il piano di aiuti allo sviluppo, all'uopo elaborato dalla Federazione delle agenzie per la cooperazione allo sviluppo d'intesa con i Paesi beneficiari e le istituzioni parlamentari di cui al comma 2, nonché con i donatori privati degli aiuti medesimi.

4. In mancanza di accordo con i Paesi beneficiari, o in assenza di uniformità degli indirizzi di cooperazione, le iniziative di cooperazione non possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge.

5. La definizione degli organismi interni e delle modalità di attuazione degli obiettivi programmati è demandata allo statuto e al regolamento della Federazione delle agenzie per la cooperazione allo sviluppo.

6. La Federazione delle agenzie per la cooperazione allo sviluppo stabilisce le norme e i criteri per il riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

#### ART. 5.

*(Agenzia regionale per la cooperazione  
allo sviluppo).*

1. Le regioni concorrono anche su loro iniziativa ai programmi e alle iniziative della Federazione delle agenzie per la cooperazione allo sviluppo mediante forme di

partecipazione al finanziamento, all'attività di programmazione, gestione e controllo della cooperazione allo sviluppo. A tale scopo è istituita, presso le regioni, l'agenzia regionale per la cooperazione allo sviluppo.

2. Le regioni hanno la facoltà di assumere e gestire in proprio tutte le iniziative di cooperazione allo sviluppo contemplate nel piano annuale e pluriennale elaborato dalla agenzia regionale per la cooperazione allo sviluppo, d'intesa con le realtà economiche e sociali locali, in modo particolare per le fasi di:

a) individuazione, istruttoria, formulazione, valutazione, gestione e controllo dei programmi, delle iniziative, dei settori e dei comparti produttivi delle tecnologie e delle risorse umane a qualsiasi titolo impegnati negli interventi di cooperazione di cui ai precedenti articoli;

b) attività di studio, ricerca e coordinamento con i Paesi in via di sviluppo,

c) coordinamento delle iniziative proprie degli enti locali;

d) analisi dei risultati conseguiti dagli interventi medesimi;

e) relazione periodica sullo stato di attuazione degli interventi.

3. Gli esperti e il personale tecnico che, a qualsiasi titolo, con oneri a carico della regione, prestino servizio negli uffici della agenzia regionale per la cooperazione allo sviluppo, agiscono sulla base di un rapporto contrattuale di diritto privato a termine e godono di trattamenti economici fissati in relazione ai parametri in vigore.

4. La regione stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la composizione dell'agenzia regionale per la cooperazione allo sviluppo.

#### ART. 6.

*(Risorse finanziarie).*

1. I finanziamenti di qualsiasi natura, pubblica o privata, previsti dai programmi, non devono essere inferiori al limite

fissato dalla Comunità economica europea e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Italia. In caso di insufficienza di tale limite lo Stato provvede mediante l'istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

2. Per le attività di cui alla lettera a), del comma 2, dell'articolo 2 l'impegno di spesa non deve superare il quindici per cento dello stanziamento complessivo del progetto.

#### ART. 7.

*(Istituto per gli investimenti all'estero).*

1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, ad esclusione dei fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali e alla cooperazione svolta nell'ambito della Comunità economica europea, sono gestiti da un apposito Istituto per gli investimenti all'estero con autonomia contabile e amministrativa.

2. Le entrate proprie dell'Istituto di cui al comma 1 sono:

a) gli stanziamenti e le disponibilità di bilancio previsti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con legge finanziaria;

b) i fondi raccolti tramite iniziative private e associazioni di volontariato;

c) gli apporti annuali conferiti, di qualsivoglia natura, dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri Paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;

d) i fondi di bilanci regionali all'uopo istituiti, nonché quelli costituiti con la partecipazione delle diverse realtà economiche e sociali delle regioni.

#### ART. 8.

*(Interventi straordinari e d'emergenza).*

1. Gli interventi straordinari e d'emergenza di cui all'articolo 1 sono operati da una apposita unità operativa apposita-

mente costituita all'interno della Federazione delle agenzie per la cooperazione allo sviluppo, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e la Croce rossa italiana e si sostanziano nell'invio di beni, attrezzature e derrate alimentari e nel soccorso immediato alle popolazioni colpite da calamità, da carestie e da fame.

ART. 9.

*(Contributi deducibili).*

1. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche e giuridiche in favore delle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e che abbiano ottenuto il riconoscimento di idoneità dalla Federazione delle agenzie per la cooperazione allo sviluppo, ovvero di cui sia certificata la condizione di operatore con istituzioni internazionali, sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, disciplinate rispettivamente dal titolo I e dal titolo II del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura massima del due per cento di detto reddito.

ART. 10.

1. Le disposizioni di attuazione della presente legge devono essere emanate entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

2. Gli organi di cui alla presente legge devono essere istituiti entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore. Gli statuti e i regolamenti attuativi che dispongano sugli organi rappresentativi e sul personale, nonché sulle modalità di attuazione delle finalità proprie di tali organismi, devono essere emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La legge 26 febbraio 1987, n. 49, è abrogata.